



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 02/01/2016

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

Oggetto:

I compensi agli amministratori maturati nel 2015:

- ***sono tassati in capo all'amministratore nell'anno 2015 se percepiti entro il 12/01/2016***
- ***sono deducibili per la società nell'anno 2015 se corrisposti entro il 12/01/2016***

(quindi se il compenso maturato nel 2015 si vuole dedurre nella dichiarazione dei redditi della società afferente l'anno d'imposta 2015, il compenso va corrisposto all'amministratore entro lunedì 12/01/2016)

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

Le società spesso corrispondono **compensi agli amministratori** per l'attività di gestione espletata a favore della società; l'ammontare del compenso è, di regola, fissato dall'assemblea dei soci in una specifica delibera assembleare (art. 2389 del c.c.). Il compenso può essere determinato:

- in misura fissa (ad es. 1.000 euro lordi al mese);
- in misura variabile (ad es. 10% sul reddito netto prodotto dalla società).

La tassazione dei compensi degli amministratori

- Ai sensi dell'art. 50 del Tuir, i compensi, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, in relazione all'attività di amministratore costituiscono, di regola, "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" (quindi scontano la tradizionale imposizione Irpef e addizionali);
- tali compensi quindi sono tassati in capo all'amministratore nell'anno in cui sono stati percepiti da quest'ultimo (c.d. principio di cassa); si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche se le somme sono corrisposte all'amministratore entro **il 12 del mese di gennaio** del periodo d'imposta successivo a quello in cui si riferiscono (c.d. principio di cassa "allargata"). Quindi:
 - i compensi corrisposti all'amministratore "entro" il 12/01/2016, concorrono a formare il suo reddito (ossia sono tassati) nell'anno 2015;
 - i compensi corrisposti all'amministratore "oltre" il 12/01/2016, concorrono a formare il suo reddito (ossia sono tassati) nell'anno 2016

<u>Reddito amministratore 2015</u>
=
<u>Compensi percepiti dal 13/01/2015 al 31/12/2015</u>
+
<u>Compensi percepiti dal 01/01/2016 al 12/01/2016</u>

Conseguentemente, sui compensi erogati agli amministratori fino al 12/01/2016 relative all'attività svolta nel 2015, la società deve:

- operare la ritenuta in base alle aliquote progressive per scaglioni di reddito vigenti nel 2015;
 - attribuire detrazioni (es. per carichi di famiglia) nella misura prevista per il 2015;
 - assoggettarli alle aliquote previdenziali in vigore nel 2015.
- E' opportuno precisare che il citato principio della cassa allargata vale quando l'amministratore è un soggetto assimilato al lavoratore dipendente (ex cococo) ossia quando non è un lavoratore autonomo titolare di partita Iva che svolge mansioni di amministratore rientranti nell'oggetto della propria attività, per le quali sono necessarie competenze tecnico-giuridiche direttamente collegate con l'attività di lavoro autonomo esercitata, ovvero in una società esercente un'attività oggettivamente connessa alle mansioni dell'attività professionale esercitata (si pensi ad esempio ad un ingegnere edile membro del consiglio di amministrazione di una società di ingegneria): in tal caso, il compenso all'amministratore professionista (quindi, titolare di P.Iva) concorre a formare il suo "reddito professionale" (quindi è tassato) nell'anno solare in cui è stato percepito (reddito 2015 = compensi percepiti dall'01/01/2015 al 31/12/2015).

Deducibilità in capo alla società dei compensi corrisposti agli amministratori

La determinazione del reddito d'impresa segue il principio di competenza economica ossia i costi aziendali, se opportunamente documentati e inerenti all'attività d'impresa, sono deducibili nell'anno d'imposta in cui sono maturati indipendentemente dalla manifestazione finanziaria (ossia dal pagamento); tuttavia, i compensi agli amministratori rappresentano una deroga a tale principio generale infatti, l'art. 95 co. 5

del Tuir stabilisce che *i compensi agli amministratori* sono deducibili (ai fini Ires) nell'esercizio in cui sono corrisposti: c.d. "principio di cassa". La finalità della citata norma è quella di far coincidere il periodo in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all'amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell'erogante" (C.M. 57/2001); per mantenere la simmetria tra l'anno di tassazione per l'amministratore e l'anno di deducibilità per la società, è riconosciuta alla società l'applicazione del "principio di cassa allargata" ossia *sono deducibili nell'anno n se i compensi sono corrisposti all'amministratore entro il 12/01 dell'anno successivo (n+1)*.

Quindi:

- *i compensi degli amministratori maturati nel 2015 e corrisposti entro il 12/01/2016, sono deducibili per la società nell'anno 2015 (deducibili nel Modello Unico 2016);*
- *i compensi degli amministratori maturati nel 2015 e corrisposti oltre il 12/01/2016, sono deducibili per la società nell'anno 2016 (deducibili nel Modello Unico 2017).*

E' opportuno precisare che:

- *il compenso all'amministratore "non è" deducibile Irap* (in quanto si qualifica come costo per compensi a soggetti assimilati a quelli di lavoro dipendente);
- *il citato principio della cassa allargata vale quando l'amministratore è un soggetto assimilato al lavoratore dipendente (ex cococo) ossia quando non è un lavoratore autonomo titolare di partita Iva* che svolge mansioni di amministratore rientranti nell'oggetto della propria attività, per le quali sono necessarie competenze tecnico-giuridiche direttamente collegate con l'attività di lavoro autonomo esercitata, ovvero in una società esercente un'attività oggettivamente connessa alle mansioni dell'attività professionale esercitata (si pensi ad esempio ad un ingegnere edile membro del consiglio di amministrazione di una società di ingegneria): in tal caso, *il compenso all'amministratore professionista (quindi, titolare di P.Iva) è deducibile ai fini Ires se corrisposto entro la fine dell'anno,*

ossia entro il 31/12 ed è deducibile ai fini Irap nell'anno di maturazione (in quanto si qualifica come costo per servizi professionali);

- la indeducibilità temporanea ai fini Ires dei compensi agli amministratori maturati ma non corrisposti entro il 12/01 dell'anno successivo fa sorgere in capo alla società l'obbligo di rilevare le c.d. "imposte anticipate" (nel rispetto dell'OIC 25).

IMP.: Ancorché in ambito tributario, il presupposto per la deducibilità di un costo - e quindi anche del compenso erogato all'amministratore - non dovrebbe essere rappresentato dalla preventiva delibera assembleare, ma dal rispetto delle condizioni previste dall'art. 109 del tuir (certezza/determinabilità, inerenza e competenza economica ovvero principio di cassa se prevista deroga a quello di competenza), l'Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza più recente (es. sentenza Corte Cassazione n. 17673 del 19/07/2013 e 20265 del 04/09/2013) **ribadiscono "l'indeducibilità dei compensi erogati agli amministratori della società se non previsti da una apposita delibera dell'assemblea"**. Quindi è sempre opportuno che i soci deliberino l'approvazione dei compensi agli amministratori anche al fine di attribuire a quest'ultimi una rilevanza fiscale. E' opportuno formalizzare anche eventuali delibere di variazione dei compensi agli amministratori intervenute nel corso dell'anno.

Si riportano di seguito due tabelle riepilogative:

Amministratore assimilato al lavoratore dipendente				
Anno di maturazione del compenso	Periodo di erogazione del compenso	Tassazione in capo all'amministratore	Deducibilità Ires del compenso	Deducibilità Irap del compenso
2015	13/01/2015 - 12/01/2016	2015	2015	Indeducibile
2016	13/01/2016 - 12/01/2017	2016	2016	Indeducibile

Amministratore professionista con P.Iva (lavoratore autonomo)				
Anno di maturazione del compenso	Periodo di erogazione del compenso	Tassazione in capo all'amministratore	Deducibilità Ires del compenso	Deducibilità Irap del compenso
2015	01/01/2015 - 31/12/2015	2015	2015	deducibile
2016	01/01/2016 - 31/12/2016	2016	2016	deducibile



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Contributi previdenziali dovuti dall'amministratore (non titolare di P.Iva)

Si rammenta infine che il compenso all'amministratore (assimilato al lavoratore dipendente) è assoggettato a contribuzione previdenziale, in particolare ai contributi dovuti alla Gestione separata INPS; al riguardo si precisa che il compenso all'amministratore percepito nell'anno 2016:

- è assoggettato ad aliquota previdenziale ordinaria del 30,72% se l'amministratore non è già dotato di altra copertura previdenziale obbligatoria;
- è assoggettato ad aliquota previdenziale ridotta del 24% se l'amministratore è già dotato di altra copertura previdenziale obbligatoria (es. è anche dipendente di un'altra società oppure è iscritto alle gestione Ivs commercianti/artigiani)

Tali contributi sono per 2/3 a carico della società e per 1/3 a carico dell'amministratore percipiente.

TFM

Si ricorda infine che i soci possono deliberare a favore degli amministratori anche il c.d. TFM (trattamento di fine mandato), che, analogamente al TFR per i dipendenti, costituisce un emolumento da corrispondere all'amministratore alla cessazione del suo mandato. La determinazione dell'importo è rimessa alla autonomia dei soci. La sua deducibilità per competenza economica è subordinata al fatto che il TFM venga deliberato con un atto avente data certa anteriore alla nomina dell'amministratore, altrimenti risulta deducibile secondo il principio di cassa (ossia al momento della corresponsione all'amministratore).

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

Dott. Fabrizio Masciotti

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it